



Corte dei Conti Lombardia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 19/05/2021) 20-09-2021, n. 261

GIUDIZIO DI CONTO

Responsabilità amministrativa o contabile

[Fatto Diritto P.Q.M.](#)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu - Presidente

Silvio Ronci - Giudice

Gaetano Berretta - Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.(...) del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale per la Lombardia contro la Signora:

T.C. nata a C. il (...), residente in B. M. (M.) nella Via B. 1, domiciliata in G. (M.) via C. 33 (C. F.: (...)), rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Salvemini del Foro di Varese (leonardo.salvemini@varese.pecavvocati.it) e dall'Avv. Santina Billè del Foro di Monza (santina.bille@monza.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Leonardo Salvemini in Milano, Piazza L.V. Bertarelli, 1.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, all'udienza del 19.5.2021 - celebrata mediante collegamento da remoto (piattaforma telematica Microsoft Teams) ex art.85, comma 3, lett.e), [D.L. n. 18 del 2020](#), conv. in [L. n. 27 del 2020](#), come modificato dall'art.26 ter, [D.L. n. 104 del 2020](#), conv. in [L. n. 126 del 2020](#), sulla base dei provvedimenti del Presidente della Corte dei conti n.138 dell'1.4.2020 e n. 287 del 27.10.2020 - con l'assistenza del Segretario, dott.ssa I.L., il magistrato relatore dott. Gaetano Berretta, il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale, dott.ssa M.T.D. e l'Avv. Claudio Gianoncelli, su delega dell'avv. Leonardo Salvemini, per la convenuta T.C..

Svolgimento del processo

Con atto di citazione depositato il 16 settembre 2020, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio la Sig.ra T.C., dipendente della Provincia Monza Brianza nell'anno 2018, per sentirla condannare - con imputazione a titolo di dolo ovvero, in subordine, di colpa grave - al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in Euro 77.253,55, ovvero, in via subordinata, in Euro 73.615,39, asseritamente cagionato all'amministrazione di appartenenza in conseguenza dell'intervenuta indebita fruizione di permessi e congedi retribuiti in applicazione della [L. n. 104 del 1992](#) e del [D.Lgs. n. 151 del 2001](#).

L'organo requirente ha riferito di aver appreso la notizia di danno a seguito di specifica denuncia, in data 6.12.2018, della Provincia Monza Brianza e ha proceduto alla ricostruzione della fattispecie di responsabilità erariale sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria espletata direttamente presso l'amministrazione danneggiata.

A sostegno della domanda venivano riferiti i seguenti fatti.

- 1) Nel corso dell'anno 2018, segnatamente nel periodo Luglio - Novembre 2018, l'Amministrazione Provinciale Monza Brianza disponeva lo svolgimento di accertamenti in merito alla posizione della dipendente T.C., la quale beneficiava di congedi ex [L. n. 104 del 1992](#) e di permessi ex [D.Lgs. n. 151 del 2001](#) per assistere l'anziano padre disabile.
- 2) All'esito degli accertamenti - effettuati in particolare tramite l'esame dei tabulati telefonici con la localizzazione delle celle agganciate al dispositivo di comunicazione della convenuta e plurimi servizi di osservazione, pedinamento e controllo con equipaggi in abiti civili ed auto civetta - emergeva che la dipendente non avrebbe destinato le ore di permesso alla cura del genitore, ma avrebbe svolto altre attività, da ritenere del tutto inconciliabili con le finalità assistenziali (svolgimento dell'attività di co-gestrice e insegnante principale di danza presso la scuola danza e ballo caraibico "Salsa Swing" ubicata a Bovisio Masciago (MB); gestione di alcune case vacanza presso un'unità immobiliare di sua proprietà ubicata a Perledo (LC).
- 3) Con [Prov. in data 11 gennaio 2019](#), la Provincia Monza Brianza disponeva il licenziamento senza preavviso della dipendente.
- 4) La vicenda illecita formava oggetto di indagine penale. Dal decreto di perquisizione locale ex artt. 250 e ss. c.p.p. sarebbe in particolare emerso che la Sig.ra T.C., nel periodo di godimento dei permessi e congedi retribuiti ex [L. n. 104 del 1992](#) e [D.Lgs. n. 151 del 2001](#), dimorava di fatto e abitualmente in G. (M.) via C. 33, e non presso l'abitazione del padre disabile in B. M. (M.) via B. n. 1, dove aveva solo formalmente posto la residenza anagrafica.

L'organo requirente evidenziava che l'illiceità della condotta posta in essere dalla convenuta sarebbe dimostrata dalle risultanze dell'attività investigativa espletata dalla Polizia Provinciale - che veniva analiticamente riepilogata nel suo concreto svolgimento - ed avrebbe cagionato un significativo pregiudizio erariale, che veniva quantificato secondo le seguenti componenti:

- 1) Danno diretto, pari ad Euro 4.438,16, come risultante dal rapporto tra le 232 ore di permesso e congedo retribuiti ex [L. n. 104 del 1992](#) e [D.Lgs. n. 151 del 2001](#) indebitamente fruiti e la retribuzione oraria lorda, pari a Euro 19,13. In via subordinata la quantificazione del danno veniva limitata alla somma di Euro 800,00, corrispondente alle quote stipendiali indebitamente percepite per i giorni di permesso del 5, 19, 25 e 26 settembre 2018 e del 4,16,17 e 18 ottobre 2018. La riduzione in via subordinata del danno diretto veniva disposta dalla Procura Regionale a seguito delle difese svolte dalla Sig.ra T. nella fase preprocessuale. In tale sede veniva infatti rappresentato che in sede penale la contestazione dell'indebita fruizione dei permessi aveva riguardato soltanto 8 giornate lavorative, come formalizzato nella richiesta di rinvio a giudizio della dipendente per il reato di truffa emessa in data 14.6.2019 dalla Procura della Repubblica di Monza, con un pregiudizio per l'amministrazione provinciale indicato in circa 800,00 Euro (cfr. Allegato n.27 del Fascicolo di parte convenuta).
- 2) Danno indiretto di Euro 71.650,18, somma comprensiva del costo dell'attività lavorativa della Polizia Provinciale per l'esame dei tabulati telefonici con la localizzazione delle celle agganciate al dispositivo di comunicazione, i servizi di osservazione, pedinamento e controllo con equipaggi in abiti civili ed auto civetta dal luglio 2018 a novembre 2018, pari ad Euro 65.575,98, della spesa connessa al chilometraggio sostenuto dalle vetture di servizio della Polizia Provinciale per l'attività di indagine pari ad Euro 4.554,02 e dei costi vivi sostenuti dalla stessa autorità pari ad Euro 1.520,18, il tutto come da tabella riepilogativa versata in atti.
- 3) Danno indiretto pari ad Euro 1.165,21 quale costo sopportato dall'amministrazione provinciale per dare corso al procedimento disciplinare.

Per un ammontare complessivo pari ad Euro 77.253,55. In via subordinata Euro 73.615,39.

Dopo aver analizzato e confutato le deduzioni difensive presentate dalla convenuta nella fase preprocessuale, la Procura Regionale concludeva domandando la sua condanna - con imputazione a titolo di dolo ovvero in subordine a titolo di colpa grave - al risarcimento, in favore della Provincia Monza Brianza, della somma di Euro 77.253,55 (in via subordinata Euro 73.615,39) oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio. Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data 18.11.2020, il giudizio veniva fissato per l'odierna udienza di discussione.

Con memoria depositata il 29.4.2021, si costituiva in giudizio la Sig.ra T.C., rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Salvemini del Foro di Varese e dall'Avv. Santina Billè del Foro di Monza.

Dopo aver riferito di essere stata assunta in servizio presso l'amministrazione provinciale di Milano nel 1980 con la qualifica di istruttore amministrativo e di essere transitata presso la Provincia Monza Brianza nel 2009, evidenziava di aver ottenuto, a far data dall'1.1.2017, il c.d. part-time verticale con impegno settimanale di soli tre giorni lavorativi. Tale opzione sarebbe stata necessaria per assicurare assistenza al genitore disabile. Per la predetta finalità, a partire dal settembre 2017 beneficiava inoltre dei permessi assistenziali previsti dalla [L. n. 104 del 1992](#) in misura pari a 3 giorni al mese ed otteneva in aggiunta, per il periodo giugno - ottobre 2018, i congedi previsti dal [D.Lgs. n. 151 del 2001](#).

Riferiva inoltre di essere stata sottoposta a procedimento disciplinare in relazione al presunto abuso dei permessi e congedi fruiti e di essere stata licenziata con [Prov. dell'11 gennaio 2019](#). Il licenziamento sarebbe stato tuttavia impugnato in sede giurisdizionale e dichiarato illegittimo dal Giudice del Lavoro di Monza, che avrebbe disposto con Ordinanza del 14/16 agosto 2019, la propria reintegrazione nel posto di lavoro e la corresponsione della retribuzione non percepita dal giorno del licenziamento sino al reintegro.

La Sig.ra T. riepilogava quindi le contestazioni avanzate dalla Procura Regionale nei propri confronti ed eccepeva preliminarmente l'inammissibilità della citazione per genericità della domanda risarcitoria, atteso che sia dal testo dell'atto introduttivo del giudizio, sia dalla documentazione depositata dall'organo requirente, non emergerebbe una contestazione precisa in ordine ai giorni e alle ore in cui sarebbero state svolte attività incompatibili con quelle di assistenza del genitore disabile. Ad avviso della convenuta sarebbe stato doveroso indicare i giorni esatti in cui sarebbe stato consumato il presunto abuso e precisare quali attività incompatibili sarebbero state concretamente effettuate. La contestazione erariale sarebbe risultata priva di tale necessario collegamento, essendosi limitata ad un mero richiamo dell'attività di indagine svolta dalla Polizia Provinciale nel periodo Giugno/Ottobre 2018 e delle presunte attività incompatibili - segnatamente la cura degli immobili siti a P. (L.) e svolgimento di attività di gestione e insegnamento presso la scuola di danza e ballo caraibico ubicata a B. M. (M.) - senza allegazione in ordine agli esiti dell'attività investigativa dai quali evincere il contenuto degli addebiti. Tale carenza avrebbe pregiudicato il proprio diritto di difesa, essendole state attribuite una serie di illiceità ipotetiche e generiche che avrebbero reso necessaria, con riguardo all'intero periodo oggetto dell'indagine, un'attività difensiva totalmente "al buio".

Nel merito eccepeva, in primo luogo, che il contestato mancato svolgimento dell'attività assistenziale in favore dell'anziano genitore disabile (cieco con residuo visivo non superiore a 1/20), oltre ad essere del tutto indimostrata, non potrebbe in ogni caso desumersi dal fatto che nei giorni in cui venivano fruiti i permessi non era stata assicurata, in taluni casi, la propria presenza fisica presso la residenza del padre. Premesso che dalle risultanze dell'istruttoria penale sfociata nella richiesta di rinvio a giudizio del 14.6.2019 erano stati richiamati 8 episodi in cui sarebbe stata accertata tale evenienza, la convenuta non escludeva che effettivamente, in taluni casi, avrebbe utilizzato il giorno del permesso per recarsi a Laredo (LC) ed occuparsi della gestione dei due immobili che venivano concessi in locazione breve, ma rappresentava che in realtà uno di questi era di proprietà del padre e che pertanto la cura di tale immobile - dal quale derivavano significativi introiti che venivano accreditati direttamente sul conto corrente del genitore disabile - doveva necessariamente rientrare nell'ambito delle attività assistenziali consentite.

Più in generale osservava che sulla base della pacifica giurisprudenza consolidata nell'interpretazione della [L. n. 104 del 1992](#), la convivenza del soggetto beneficiario del permesso con il soggetto assistito non risulterebbe necessaria, ben potendo l'attività assistenziale essere espletata tramite modalità alternative. Analogamente, nell'interpretazione dei congedi retribuiti previsti dal [D.Lgs. n. 151 del 2001](#), il concetto di convivenza ivi previsto non andrebbe inteso restrittivamente in termini di coabitazione, atteso che la cura del disabile potrebbe essere assicurata - proprio per consentire un maggior utilizzo dell'istituto - anche da familiari che pur abitando altrove, possano comunque prestare abitualmente l'assistenza prevista.

Con riguardo al concetto di assistenza, la difesa della convenuta evidenziava che secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale essa non potrebbe essere intesa soltanto quale attività fisica da rivolgere direttamente verso il soggetto bisognoso, ma dovrebbe essere invero intesa in senso più ampio e ricomprendere pertanto tutte le attività finalizzate a soddisfare ogni necessità del soggetto assistito. La Sig.ra T. richiamava inoltre alcuni precedenti giurisprudenziali secondo i quali l'assistenza non necessiterebbe di essere prestata esattamente nel lasso temporale in cui il soggetto chiamato a fornire assistenza risultava esonerato dagli obblighi lavorativi, ben potendo l'assistenza essere modulata e graduata in modo più elastico, a condizione che venisse comunque assicurato un intervento efficace e sostanziale.

La convenuta si soffermava sulla natura delle attività oggetto di contestazione da parte dell'organo requirente e rimarcava la loro piena compatibilità con il rapporto di servizio, come invero riconosciuto dalla stessa amministrazione in sede disciplinare e dopo aver ribadito che nessun illecito sarebbe stato commesso destinando una porzione temporale dei permessi per la gestione del bene immobile del genitore a Laredo (LC) e che le attività di volontariato presso la scuola di danza venivano espletate soltanto in orario serale e che non avrebbero mai interferito con l'attività assistenziale, eccepiva che la prospettazione accusatoria risulterebbe totalmente priva di dimostrazione sia in ordine all'intervenuto abuso degli istituti assistenziali, sia in ordine all'elemento psicologico che avrebbe connotato la propria condotta.

La Sig.ra T. eccepiva inoltre, in via subordinata, l'eccessivo carico risarcitorio imputato dalla Procura Regionale, in particolare alla voce "danno indiretto" (Euro 71.650,18). Sul punto rappresentava che i costi dell'attività di indagine risulterebbero obiettivamente eccessivi ed abnormi, anche in considerazione della semplicità degli accertamenti che risultavano necessari e al risultato concretamente prodotto.

In conclusione chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'azione inammissibile per genericità della contestazione di responsabilità erariale e, nel merito, di accertare e dichiarare l'insussistenza di una propria responsabilità. In via subordinata domandava di limitare il risarcimento del c.d. danno diretto al rapporto tra la retribuzione oraria lorda e le ore di permesso e congedo delle sole giornate in cui era stata accertata l'asserita condotta illegittima, con esclusione del c.d. danno indiretto, così come contestato dalla Procura Regionale. In ulteriore subordinate domandava la riduzione del danno indiretto ad un importo minimo, come accertato all'esito del giudizio.

In via istruttoria deduceva prova testimoniale ai sensi dell'art. 98 c.g.c. allo scopo di accertare l'effettività delle prestazioni assistenziali, indicando quale teste il genitore disabile.

Con la vittoria delle spese.

L'odierna udienza dibattimentale è stata svolta - previa acquisizione del consenso formale delle parti - mediante collegamento da remoto (piattaforma telematica Microsoft Teams) ex art.85, comma 3, lett. e), D.L. 17 marzo 2020, n. 85, conv. in [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), come modificato dall'art.26 ter, [D.L. n. 104 del 2020](#), conv. in [L. n. 126 del 2020](#), sulla base dei provvedimenti del Presidente della Corte dei conti n.138 dell'1.4.2020 e n. 287 del 27.10.2020 e del Decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale n.130 del 6.4.2020.

Il collegamento telematico è stato costante ed ininterrotto per l'intera durata dell'udienza. E' stata pertanto assicurata la regolarità del contraddittorio processuale.

La Procura Regionale ha contestato le eccezioni avanzate dalla difesa e richiamando le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, ha insistito per l'accoglimento della domanda risarcitoria. La convenuta ha parimenti insistito nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione depositata in giudizio.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. In via preliminare deve essere vagliata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità della domanda risarcitoria.

L'eccezione è infondata.

Premesso che la pronuncia di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda sottoposta al vaglio giurisdizionale (necessariamente fondata sulla carenza dei requisiti della causa petendi e del petitum) presuppone che dal complesso dell'atto emerga la totale omissione o l'assoluta incertezza sia del petitum, inteso come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento (cfr. Cass. n.3911/2001; id. n.7448/2001) e la mancata indicazione degli accadimenti fattuali sui quali si fonda la "causa petendi" (cfr. Cass. n.4598/2006; id. n.7878/2000), il Collegio ritiene che la Procura Regionale abbia esposto chiaramente sia il diritto risarcitorio azionato, sia le ragioni di fatto e di diritto che lo sostengono. La richiesta risarcitoria è stata formulata nei confronti del convenuto con una contestazione di responsabilità erariale basata su un'esauriente ricostruzione fattuale e sul richiamo delle norme di diritto asseritamente violate.

Le contestazioni formulate dalla convenuta in ordine alla carenza di dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda non rilevano in questa sede preliminare, ma dovranno essere analizzate in sede di merito.

Si evidenzia infine - dato da ritenere decisivo nell'analisi dell'eccezione preliminare - che la contestazione erariale, così come formulata dall'organo requirente, ha consentito alla Sig.ra T. lo svolgimento di esaustive ed elaborate difese su tutti i punti controversi.

2. In assenza di altre questioni preliminari, può essere affrontato il merito della controversia.

La domanda formulata dalla Procura Regionale non può trovare accoglimento.

Sulla base delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale, in particolare quelle fornite dalla Procura Regionale all'atto del deposito dell'atto di citazione, emerge che la convenuta è stata sottoposta ad un procedimento disciplinare per aver svolto attività esterna non autorizzata e per aver indebitamente fruito dei permessi e congedi previsti dalla [L. n. 104 del 1992](#) (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dal [D.Lgs. n. 151 del 2001](#) (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della [L. 8 marzo 2000, n. 53](#)) per assistere il proprio genitore disabile.

L'organo requirente, in linea con le risultanze del procedimento disciplinare (irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso in data 11.1.2019), limitava la contestazione di pregiudizio erariale all'indebita fruizione dei permessi retribuiti, imputando alla convenuta di aver beneficiato di complessive 232 ore di assenza dal servizio presso l'amministrazione non già per assistere il genitore, bensì per svolgere altre attività, segnatamente la gestione di due immobili a Laredo (LC) e l'insegnamento della danza presso una scuola di ballo a Bovisio Masciago (MB).

A sostegno dell'assunto attoreo veniva allegata una relazione del Comandante della Polizia Municipale in data 19.11.2018 (Allegato n.2 del Documento A del Fascicolo di Procura) nella quale veniva sinteticamente dato conto delle attività esterne svolte dalla convenuta, il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento in data 11.1.2019 nel quale veniva dichiarata illecita la fruizione dei permessi assistenziali in ragione dell'attività istruttoria esperita (Allegato n.1 del Documento B del Fascicolo di Procura), il Decreto di perquisizione locale ex art.250 e ss. e 549 c.p.p. emesso dalla Procura della Repubblica di Monza nei confronti della Sig.ra T., unitamente al conseguente Verbale delle operazioni compiute in data 8.11.2018, dal quale emergeva l'intervenuto sequestro di un computer FUJITSU (Allegato s.n. del Documento A del Fascicolo di Procura) ed infine l'analitico riepilogo delle prestazioni rese dalla Polizia Provinciale per svolgere gli accertamenti in ordine alla regolarità della condotta della Sig.ra T. (Documento C del Fascicolo di Procura).

Dalla documentazione allegata non emerge alcun collegamento tra l'attività di indagine espletata dalla Polizia Provinciale e le risultanze alle quali è pervenuta la Procura Regionale. In altri termini l'allegazione contenente l'attività di indagine riguarda l'ammontare delle ore di lavoro svolto dagli agenti impiegati nelle investigazioni ed è finalizzata esclusivamente alla quantificazione del costo dell'indagine. Non risultano versati in atti i verbali delle operazioni compiute e non è dunque possibile analizzare la regolarità del comportamento posto in essere dalla Sig.ra T. e vagliare la domanda risarcitoria formulata dall'organo requirente.

Soltanto a seguito dell'incardinamento del contraddittorio preprocessuale è risultato che le indagini svolte in sede penale avrebbero fatto emergere che limitatamente ad 8 giorni di permesso (segnatamente i giorni 5, 19, 25 e 26 settembre 2018 e 4,16,17 e 18 ottobre 2018), la Sig.ra T. non avrebbe assistito il padre, ma si sarebbe recata a Laredo (LC) dove deteneva due immobili che concedeva periodicamente in locazione breve. Tale limitata contestazione risulta dalla richiesta di rinvio a giudizio in sede penale (Allegato n.27 del Fascicolo di parte convenuta) e la Procura Regionale ha ritenuto - rispetto alla contestazione originaria di un danno diretto pari al costo delle complessive 232 ore di permesso beneficiato dalla convenuta nel lasso temporale Giugno/Ottobre 2018 (Euro 4.438,16), che veniva mantenuta in via principale - di dover formulare una contestazione subordinata per il danno diretto derivante dall'indebita fruizione dei permessi negli 8 giorni accertati in sede penale (Euro 800,00).

Il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria del danno diretto, così come formulata in via principale, sia priva di dimostrazione e non possa essere accolta. Con riguardo al limitato contesto temporale di 8 giorni, deve darsi conto della circostanza che la Sig.ra T. ha accettato il contraddittorio sul punto, ammettendo di essersi recata a Laredo (LC), ma di averlo fatto per fornire comunque assistenza tramite la gestione dell'immobile di proprietà del padre disabile.

In disparte l'assenza di prova in ordine ai fatti contestati, il Collegio ritiene, considerando per assodato - ed invero incontestato tra le parti - che nelle giornate del 5, 19, 25 e 26 settembre 2018 e del 4,16,17 e 18 ottobre 2018, i permessi retribuiti siano stati utilizzati in località diversa da quella di residenza del genitore da assistere, che le attività espletate possano in ogni caso essere qualificate come attività assistenziali.

Tramite convincente allegazione documentale (Tabella dei millesimi del Condominio "L.T.", dove risulta indicata una proprietà immobiliare intestata al genitore disabile T.G. - Allegato n.21; Estratti web concernenti l'indicazione del Sig. T.G. in qualità di locatore dell'immobile - Allegato n.23; Indicazione dell'IBAN del Sig. T.G. quale indirizzo bancario per il pagamento dei canoni di locazione), la Sig.ra T. ha dimostrato che uno degli immobili siti a L. (L.), ove si recava nei giorni oggetto di contestazione, era locato dal padre disabile e che la sua attività gestionale era effettuata per conto del genitore.

I permessi fruiti dalla convenuta risultano previsti dall'art.33, comma 3, [L. n. 104 del 1992](#) (secondo il quale "A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa....") e dall'art.41, comma 5, [D.Lgs. n. 151 del 2001](#) (a mente del quale "Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo [4, comma 1](#), della [L. 5 febbraio 1992, n. 104](#), ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo [4](#) della [L. 8 marzo 2000, n. 53](#), entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi....")

In generale può affermarsi che nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego, il concetto di assistenza a persona disabile con handicap grave, sia nell'ambito dell'istituto previsto dalla [L. n. 104 del 1992](#), sia in quello di cui al [D.Lgs. n. 151 del 2001](#), ai fini della concessione al dipendente pubblico dei relativi permessi non va inteso come vicinanza continuativa ed ininterrotta alla persona disabile, atteso che la cura di un congiunto affetto da menomazioni psico-fisiche, non in grado di provvedere alle esigenze fondamentali di vita, spesso richiede interventi diversificati, non implicanti la vicinanza continuativa allo stesso, a condizione che venga assicurata una stretta correlazione causale tra assenza dal lavoro e cura del soggetto bisognoso. Questo principio risulta pacifico nella giurisprudenza ordinaria, amministrativa e contabile (Cass. Civ., Sez. Lavoro, n.12032/2020; Cass. Pen., Sez. II, n.54712/2016; Tar. Sardegna, Sez. I, n.224/2020; Corte dei conti, Sez. Lazio, n.2039/2009).

Sulla base della documentazione versata in atti, in particolare le evidenze probatorie presentate dalla convenuta in merito all'espletamento di attività di gestione, nei giorni oggetto di contestazione, di un immobile del padre in Laredo (LC) ed avuto riguardo al fatto che tale attività rientra nel concetto lato di assistenza, come inquadrato dalla giurisprudenza (si veda Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., n. 23434/2020,

secondo cui l'assistenza al disabile può essere prestata "con modalità e forme diverse, anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative, pratiche o di qualsiasi genere, purché nell'interesse del familiare assistito"), il Collegio ritiene che non sussistano elementi per accertare, nel caso di specie, l'intervenuta consumazione di illeciti.

Con specifico riguardo alla circostanza, valorizzata dalla Procura Regionale nella prospettazione accusatoria, che la convenuta risiedesse soltanto formalmente presso l'abitazione del padre disabile sita in B. M. (M.), ma dimorasse abitualmente in G. (M.) insieme al marito e che pertanto non sarebbe stato rispettato l'obbligo della convivenza previsto in particolare per i congedi ex art. 41, [D.Lgs. n. 151 del 2001](#), si osserva che se è vero che il presupposto per la concessione del beneficio risulta essere la "convivenza", è altrettanto vero che l'interpretazione giurisprudenziale del dato normativo, come esattamente rilevato dalla convenuta, si è consolidato nell'ammettere un concetto di "convivenza" non coincidente con quello di "coabitazione", risultando invero necessario esclusivamente che venga assicurata in favore del parente disabile un'assistenza abituale e costante (Cass. Pen., Sez. II, n.24470/2017; Corte dei conti, Sez. II App., n.598/2018).

La richiesta di risarcimento del danno avanzata dall'organo requirente deve essere in conclusione integralmente rigettata.

3. In ragione dell'assenza di responsabilità deve tenersi conto, per il regolamento delle spese di giudizio, della disciplina prevista dall'art.31, comma 2, [D.Lgs. n. 174 del 2016](#), a mente del quale, in caso di proscioglimento nel merito, il giudice liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.

Ne consegue che la Sezione deve provvedere d'ufficio, sulla base degli atti di causa, a liquidare onorari e diritti in applicazione dei criteri dettati dal [D.M. 10 marzo 2014, n. 55](#) (art. 2, art. 4 e art. 5).

In ragione di tali disposizioni, tenuto conto della difficoltà della lite e della pronta definizione del giudizio, nonché dei valori esposti nella tabella 11 allegata al menzionato Decreto Ministeriale (giudizi innanzi alla Corte dei conti), dette spese si liquidano in Euro 2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% e oneri di legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando,

Rigetta

L'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione.

Rigetta

La domanda risarcitoria formulata nei confronti della convenuta T.C..

Liquida in favore della convenuta prosciolta e pone a carico della Provincia Monza Brianza, ai fini del rimborso previsto dall'art. 31, comma 2, [D.Lgs. n. 174 del 2016](#), la complessiva somma di Euro 2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed oneri di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 maggio 2021.

Depositata in Cancelleria il 20 settembre 2021.

Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati